

La presente deliberazione viene affissa il 30 OTT. 2014 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 04 del 30 OTT. 2014 del Presidente della Provincia

Oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 - Approvazione piano assunzioni a tempo determinato 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno vente del mese di Ottobre, alle ore 13:20 presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone

IL PRESIDENTE

Premesso:

- che l'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, all'articolo 91, prevede per le amministrazioni locali la programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- che l'articolo 35 del D. Lgs. 165/01 ribadisce che il reclutamento del personale deve avvenire sulla base degli specifici strumenti di programmazione dell'Ente.

Richiamati gli artt. 1, 2 e 6 del D.Lgs. 165/2001 in merito agli adempimenti relativi alla revisione ed approvazione della dotazione organica degli Enti.

Valutata la disciplina in tema di contenimento della spesa per il personale rivolta agli enti soggetti al patto di stabilità interno ed, in particolare:

- l'art. 1, commi 557 e 557-bis, della L. n. 296/2006, così come, rispettivamente, sostituito e introdotto dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. n. 122/2010, che disciplinano le modalità del concorso delle autonomie locali all'obiettivo di finanza pubblica di riduzione del costo del personale, individuando le tipologie di spesa ricomprese nel computo e, contestualmente, le azioni che costituiscono, in termini di principio, ambiti prioritari di intervento cui gli enti locali debbono attenersi, sebbene nell'ambito della propria autonomia;
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 così come introdotto dal medesimo art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 che dispone l'applicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nell'esercizio precedente.
- l'art. 1 comma 557-quater della L. n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 24 giugno n. 90, convertito dalla legge 11/08/2014 n. 114, in base al quale "ai fini dell'applicazione del comma 557 a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", ovvero con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Esaminate, altresì, le seguenti disposizioni di carattere finanziario volte al contenimento della spesa pubblica e nello specifico:

- l'art. 9, commi da 1 a 2-bis, del succitato D.L. n. 78/2010, così come convertito nella L. n. 122/2010, in materia di riduzione della dinamica retributiva;

- l'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, così come sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n.122/2010, come modificato dal comma 11 quater, dell'art. 28 del D.L. 201/2011, convertito in L. n.214/2011, che ha variato il rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente portandola dal 40% al 50%;
- l'art. 4, comma 103, della legge di stabilità 2012, approvata con legge 12.11.2011, n.183, che prevede l'utilizzo delle economie solo per le assunzioni a tempo indeterminato;
- l'art. 4-ter, comma 10, lett. a), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in L. n. 44/2012, con il quale è stato previsto che gli enti soggetti al patto di stabilità possono assumere personale a tempo indeterminato entro il tetto del 40% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;
- il D.L. n. 90 del 24/6/2014 e in particolare l'art. 3 comma 5 che ha previsto l'abrogazione dell'art. 76 del D.L.112/2008 e ha ridisciplinato la materia e in particolare ha previsto:
 - che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
 - che la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;
 - che restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, a tal proposito la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con deliberazione n. 401/2014 del 23/07/2014, nel pronunciarsi sull'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, ha ritenuto che la disposizione anche se destinata a regolare per il futuro tale facoltà, non preclude la possibilità di utilizzare i risparmi sulla spesa del personale conseguiti negli anni precedenti e non utilizzati per varie ragioni, ai fini del turn-over, nei limiti della percentuale indicata dalla normativa;
- l'art. 4, comma 102, lett. b) della legge 183/2011, che modifica il comma 28, dell'art.9 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
- l'articolo 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90 del 24/6/2014 che ha inserito all'articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 un altro periodo ai sensi del quale *«Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazionevigente».*

Verificato che l'attuale quadro normativo e regolamentare in materia di organizzazione ribadisce in capo alla Giunta (ora Presidente) specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, nonché in materia di programmazione triennale e annuale delle assunzioni.

Richiamata la vigente disciplina di cui al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che demanda alla Giunta Provinciale (ora Presidente) la definizione del Piano Triennale e del Piano Annuale delle assunzioni (Piano Occupazionale), che indica il fabbisogno qualitativo e quantitativo delle risorse umane suddiviso per strutture di massima dimensione, indicandone anche le modalità di copertura a tempo indeterminato o con forme flessibili di assunzione.

Richiamate:

- la deliberazione di G.P. n. 36 del 26.02.2013 e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 22.05.2013, con le quali è stata approvata la nuova complessiva struttura organizzativa dell'Ente ed è stata rideterminata la relativa dotazione organica;
- la deliberazione di G.P. n. 119 del 09.04.2010 e successive integrazioni con le quali si definiva la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2010/2012 e il piano annuale delle assunzioni 2010;
- la deliberazione di G.P. n. 835 del 29.12.2010 con cui è stato approvato il piano annuale delle assunzioni 2011, nonché la delibera di G.P. n. 7 del 18.01.2011, con cui si procedeva all'approvazione della nuova programmazione del fabbisogno di personale relativamente all'anno 2011, in virtù della norma sopravvenuta di cui all'art. 14, comma 9 D.L. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010, riservandosi l'integrazione per gli anni

- 2012 e 2013 sulle basi dell'economia di spesa annualmente accertate in sede di consuntivo, nei limiti percentuali delle cessazioni del personale a tempo indeterminato dell'anno precedente.
- la deliberazione di G.P. n. 62 del 23.03.2012, così come integrata dalle successive deliberazioni di G.P. n. 71 del 03.04.2012 e n. 103 del 15.05.2012, con la quali si approvava la programmazione del fabbisogno di personale limitatamente all'anno 2012, dando atto che con successivo provvedimento si sarebbe provveduto all'adeguamento del piano delle assunzioni in attuazione alla novella previsione legislativa di cui all'art. 4-ter comma 10, lett.a) del D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012;
 - la deliberazione Del Commissario Straordinario n. 2 del 17.05.2013, con la quale, per effetto della disposizione contenuta al D.L. 95/2012, si sospendeva la predisposizione del programma triennale e annuale delle assunzioni a tempo indeterminato, rinviando la relativa programmazione al momento in cui sarebbe stato rimosso, da parte del legislatore, il divieto di assunzione di cui alla norma richiamata, procedendo ad attivare solo le procedure necessarie per procedere alle proroghe o il conferimento degli incarichi a tempo determinato;

Letta la circolare prot. n. 46078 del 18.10.2010, con la quale la Funzione Pubblica evidenzia che il calcolo della spesa delle cessazioni deve essere effettuato sempre su 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e dei relativi costi.

Rilevato che:

- la legge di stabilità per il 2012, n. 183/2011, ha chiarito definitivamente che il turn over si applica esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato, mentre, per le assunzioni di lavoro c.d. flessibile il limite è quello del 50% della spesa assunta, allo stesso titolo, per l'anno 2009;
- è possibile utilizzare, l'anno successivo, facoltà assunzionali o frazioni non utilizzate (cfr. Corte dei Conti sez. regionale controllo per la Toscana, deliberazione n. 176/2012/PAR, nonché analogo principio fissato dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n.52/CONTR/2010 del 11/11/2010, in merito ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di personale da parte di enti locali non soggetti al patto di stabilità interno ed infine Corte dei Conti, sezione Regionale Marche, con la delibera numero 29/2012/PAR del 14/06/2012). In particolare si precisa che, ex art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, "(...) A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (...)" (cfr. Corte dei Conti Veneto 401/2014/PAR del 27.7.2014, la quale alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 3 del DL 90/2014 conferma che è tuttora consentito riportare nell'anno in corso eventuali margini di capacità assunzionale non utilizzati negli anni precedenti);
- tanto i risparmi per le cessazioni quanto i costi delle assunzioni vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;

Visto il prospetto riepilogativo di seguito riportato, relativo alla spesa delle cessazioni avvenute nei tre anni precedenti, 2011, 2012 e 2013, quantificate su base annua:

anno	Spesa su base annua cessazioni comprensiva di oneri previdenziali e assistenziali e Irap	% di utilizzo	Risorse destinate alle assunzioni
2011	€ 334.279,89	20% della spesa da considerare per turn-over	€ 66.855,98
2012	€ 267.794,82	40% della spesa da considerare per turn-over	€ 107.117,93
2013	€ 144.036,40	60% della spesa da considerare per turn-over	€ 86.421,84
Totale disponibilità per assunzioni a tempo indeterminato anno 2014			€ 260.395,75

Vista la deliberazione n. 11/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e la deliberazione n. 12/2012 delle Sezione Autonomie della Corte dei Conti, in base alle quali la disciplina vincolante di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 non si applica agli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del Tuel, in quanto la disposizione di cui al comma 6 quater dell'art. 19 del D.lgs. 165/2001 è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria del regime vigente e che contiene già di per sé un regime di limitazione.

Rilevato che nel 2009 la spesa sostenuta per le assunzioni a tempo determinato e per altre forme flessibili di lavoro, decurtando la spesa sostenuta nel medesimo per incarichi dirigenziali ex art. 110, 1° comma TUEL, è stata di € 1.072.520,13=, e, pertanto, il 50% di tale spesa è pari ad € 536.260,06=.

Preso atto che:

- a) la Provincia di BN non versa in situazione di dissesto;
- a) l'Ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013;
- b) il patto di stabilità risulta rispettato anche per il triennio 2010/2012;
- c) la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2014, come da Bilancio previsionale 2014 e pluriennale 2014/2016, è inferiore alla spesa dell'anno precedente: parametro che risulta ancor più rispettato anche con riguardo al comma 5bis dell'art. 3, dl 90/2014, in base alla quale a decorrere dal 2014 gli enti locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (triennio 2011 – 2013);
- d) gli stanziamenti di spesa trovano copertura finanziaria nelle disponibilità del Bilancio Pluriennale 2014-2016;
- e) con delibera di G.P. n. 480 del 30.12.2011 si è proceduto all'approvazione del piano triennale di azioni positive ex art. 48 D.Lgs. 198/06;
- f) con delibera di G.P. n. 29 del 14.02.2012 si è provveduto all'approvazione del regolamento relativo al sistema di valutazione della performance;
- g) con deliberazione del Commissario Straordinario n. 89 del 25.07.2014 di approvazione del PEG, è stato nel contempo approvato anche il piano della performance ed il piano dettagliato degli obiettivi, che ora sono unificati organicamente nel PEG in base alle previsioni dell'art. 169, comma 3bis, TUEL, comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
- h) come deliberato con atto di Giunta Provinciale n. 36 del 26.02.2013 che, ai sensi dell'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità) che ha integralmente sostituito l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, che non sussistono eccedenze di personale da porre in disponibilità.

Visto:

- l'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, a mente del quale *“nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”*;
- l'art. 3, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, che conferma il divieto di cui al punto precedente;

Considerato che:

- il modello organizzativo complessivo dell'Ente, approvato con la deliberazione di G.P. n. 36 del 26.02.2013, prevede un struttura composta da 7 settori con dirigenza;
- che attualmente, solo due posizioni dirigenziali sono occupate da dirigenti di ruolo a tempo indeterminato;
- per i vincoli imposti dal D.L. 95/2012, come confermati dal D.L. 90/2014, non è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti;
- in base all'art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 gli Enti locali possono provvedere a coprire i posti di qualifica dirigenziale *“(...) in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e comunque per almeno 1 unità (...)”*;
- che il numero degli incarichi dirigenziali a tempo determinato che la Provincia di Benevento può conferire ex art.110, 1° comma D.Lgs 267/2000, è di **n. 2 unità** (ovvero il 30% - arrotondato all'unità superiore – della vigente dotazione organica dirigenziale dell'Ente), secondo la novellata disciplina recepita nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi, con deliberazione del Presidente n.1 del 23.10.2014;
- il conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 110 1° comma D.Lgs 267/2000 non è sottoposto ai vigenti tetti/limiti assunzionali di cui ai rapporti di lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

Riconosciuto che, nel rispetto di tutti i limiti previsti dalla normativa vigente, è preminente interesse di questa Amministrazione avere in servizio almeno n. 2 dirigenti con contratto a tempo determinato ex art. 110 comma 1, D.Lgs. 267/2000, in grado di assicurare il coordinamento e la direzione dei Settori ed il raggiungimento degli obiettivi previsti ed assegnati con i documenti di programmazione finanziaria e strategica dell'Ente;

Considerate inoltre le esigenze organizzative della struttura, in particolare:

- la necessità di monitorare e coordinare l'applicazione nell'ambito della Provincia di Benevento dei nuovi e sempre più numerosi obblighi/adempimenti imposti dalla normativa vigente, soprattutto in materia finanziaria

e tributaria, esigenze tutte a cui si potrà fare fronte con la previsione dell'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigenti ex art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000;

- la necessità gestire il trasferimento di funzioni relative ai servizi culturali, alla persona e di presidiare il conseguente processo riorganizzativo, in ambito provinciale, esigenze tutte a cui si potrà fare fronte con la previsione dell'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigenti ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Dato Atto:

- che in data 14.10.2014 è stato proclamato il nuovo Presidente della Provincia di Benevento;
- che l'art. 90 del D.lgs 267/2000 che disciplina gli uffici di supporto agli organi di direzione prevedendo:
 - che possono essere istituiti uffici alla diretta dipendenza del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori qualora il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne preveda l'istituzione;
 - che tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell'Ente ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori esterni assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del Capo dell'Amministrazione che li ha nominati;
 - che le funzioni ad esso attribuite sono funzioni di supporto all'Organo di Direzione Politica cui afferiscono nell'esercizio delle funzioni proprie di quest'ultimo, ovvero quelle di indirizzo e di controllo, fermo restando il divieto di effettuazione di attività gestionale;
- che l'art. 14 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede l'istituzione di strutture poste alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia;
- che la nuova Amministrazione della Provincia è nella piena funzionalità ed operatività e che pertanto si rende necessario istituire l'ufficio di supporto del Presidente che si occupi delle funzioni fondamentali relative alla comunicazione e che sia di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell'organo politico, funzioni che comportano lo svolgimento di attività complesse e particolari che richiedono necessariamente un valido supporto, fermo restando il divieto di effettuazione di attività gestionale;
- che il Presidente ha rappresentato l'esigenza di disporre di personale di fiducia per le mansioni suddette e precisamente delle seguenti figure professionali:
 - un addetto alla Segreteria del Presidente - Cat. C;
 - un addetto alle relazioni interne ed esterne - Cat. C, che coadiuvi il Presidente nella cura dei rapporti con i consiglieri, i partiti politici, gli altri enti locali del territorio con le società partecipate.
 - un addetto di supporto ai Consiglieri delegati - Cat. C
- che considerato il carattere altamente fiduciario delle funzioni da svolgere all'interno dell'ufficio di supporto e la derivante responsabilità e necessaria disponibilità richiesta agli stessi, il Presidente ha rappresentato la necessità di coprire i suddetti posti con contratto a tempo determinato;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle necessità sopra evidenziate e stante l'esplicito divieto di effettuare assunzione di personale a tempo indeterminato, procedere all'assunzione delle seguenti unità di personale a tempo determinato, rinviando a successivo atto ogni ulteriore valutazione sul futuro assetto organizzativo della Provincia di Benevento, anche in termini di responsabilità e competenze, dando atto che non sussistono i presupposti per procedere allo stato ad approvare alcun piano assunzionale di personale a tempo indeterminato per l'anno in corso:

- 1) **n. 1 Dirigente Amministrativo** - con contratto a tempo pieno e determinato ex art. 110, 1° comma D.Lgs 267/2000 - mediante procedura selettiva nel rispetto dei requisiti e delle procedure di accesso di cui al vigente regolamento della Provincia di Benevento per il conferimento di incarichi a tempo determinato dirigenziali, di alta specializzazione e di supporto agli organi di governo – Durata incarico: dalla sottoscrizione del contratto sino al termine – per qualsiasi causa - del mandato elettivo del Presidente;
- 2) **n. 3 incarichi ex art. 90 TUEL**, per il supporto alle funzioni istituzionali del Presidente, attesa l'esigenza di disporre di personale di fiducia che costituisca il necessario staff di supporto per le competenze innanzi indicate e per la gestione delle relazioni esterne e dei rapporti con gli organi di informazione, per la diffusione di notizie sulle politiche di programmazione e gestione dell'Ente, addetti in via esclusiva a tali funzioni.

Ritenuto, inoltre, di riservarsi, a fronte del mutato contesto normativo determinatosi in seguito all'entrata in vigore della legge n. 56/2014, come modificata dal decreto legge n. 90/2014, di effettuare un riassetto della dotazione organica che tenga conto del regime di gestione ordinaria, previsto dal modificato comma 14, dell'art. 1 della richiamata legge n. 56/2014, che si prefigura nel breve e medio periodo, sino alla piena operatività della Provincia, tenuto conto anche della pesantissima incidenza della riduzione delle risorse di parte corrente imposta, nel corso dell'esercizio, dall'art 47 del decreto legge n. 66/2014, convertito con legge n. 89 del 23 giugno 2014,

che per la Provincia di Benevento, come da relativo decreto ministeriale di riparto del 10.10.2014, è pari ad € 1.604.853,28=;

Ricordato che il presente atto sarà inviato all'Organo di Revisione contabile della Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della legge 448/2001, per consentire la dovuta certificazione.

Dato Atto che, si provvederà a fornire alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U. aziendali informazione in merito al provvedimento in questione, ai sensi dell'art. 7 del CCNL/99.

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.
Lì, 30.10.2014

**Il Dirigente Settore Advocatura,
Organizzazione Personale e Politiche Lavoro
(Avv. Vincenzo Catalano)**

VISTO il parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.
Lì, 30.10.2014

**Il Dirigente Settore Gestione Economica Finanziaria
(Avv. Vincenzo Catalano)**

IL PRESIDENTE

Ritenuto doversi provvedere in conformità a quanto sopra.
Per le ragioni e considerazioni in premessa specificate.

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

1. **DI SOSPENDERE**, per effetto dell'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e confermato dall'art. 3, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, la predisposizione del programma triennale e annuale delle assunzioni a tempo indeterminato, rinviando la relativa programmazione al momento in cui sarà rimosso, da parte del legislatore, il divieto di assunzione di cui alla norma richiamata.
2. **DI PROVVEDERE** ad attivare le procedure necessarie per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di seguito indicati, fino alla scadenza del mandato Presidenziale:
 - **n. 1 Dirigente Amministrativo** - con contratto a tempo pieno e determinato ex art. 110, 1° comma D.Lgs 267/2000 - mediante procedura selettiva nel rispetto dei requisiti e delle procedure di accesso di cui al vigente regolamento della Provincia di Benevento per il conferimento di incarichi a tempo determinato dirigenziali, di alta specializzazione e di supporto agli organi di governo – Durata incarico: dalla sottoscrizione del contratto sino al termine – per qualsiasi causa - del mandato elettivo del Presidente;
 - **n. 3 incarichi ex art. 90 TUEL**, per il supporto alle funzioni istituzionali del Presidente, attesa l'esigenza di disporre di personale di fiducia che costituisca il necessario staff di supporto per le competenze innanzi indicate e per la gestione delle relazioni esterne e dei rapporti con gli organi di informazione, per la diffusione di notizie sulle politiche di programmazione e gestione dell'Ente, addetti in via esclusiva a tali funzioni.
3. **DI DEMANDARE** al Presidente l'individuazione dei collaboratori ex art. 90 TUEL da assumere a tempo determinato, previa verifica dei requisiti e acquisizione dei relativi curriculum;
4. **DI DARE ATTO**, altresì, che tali provvedimenti non comportano un aumento di spesa per il bilancio provinciale, trovano copertura sui relativi capitoli della spesa del personale e che la stessa è improntata al

rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale, così come imposto dell'art.14 comma 7 della Legge 122/2010 e s.m.i..

5. **DI RISERVARSI**, a fronte del mutato contesto normativo determinatosi in seguito all'entrata in vigore della Legge n. 56/2014, come modificata dal decreto legge n. 90/2014, e della pesantissima incidenza della riduzione delle risorse di parte corrente imposta, nel corso dell'esercizio, dall'art. 47 del decreto legge n. 66/2014 e D.M. del 10.10.2014, di effettuare un riassetto della dotazione organica che tenga conto del regime di gestione ordinaria, previsto dal modificato comma 14, dell'art. 1 della richiamata legge n. 56/2014, che si prefigura nel breve e medio periodo, sino alla piena operatività della Provincia.
6. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al dirigente del settore Avvocatura, Organizzazione del Personale e Politiche del Lavoro per i successivi adempimenti di competenza;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto, per informazione, alla R.S.U. e alle OO.SS.;
8. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 e art. 82 regolamento di contabilità.
9. **DI RENDERE** il presente provvedimento i.e. ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Nardone)

Francesco Nardone

IL PRESIDENTE

(Dott. Claudio RISSI)

Claudio Rissi

N. 2903 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

30 OTT. 2014

BENEVENTO _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Nardone)

*IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Franco Nardone*

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Nardone)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
 Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
 E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

II SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Nardone)

Copia per

SETTORE Av. Dir. Pers. Pol. Dir. Am. prot. n. _____

SETTORE Tutti il _____ prot. n. _____

SETTORE Sega. Gen. Pe il _____ prot. n. _____

* Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

00. SS. - R.S.U.